

(N. 1674)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SEGNI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 SETTEMBRE 1956

Schermografia di massa, effettuata dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

ONOREVOLI SENATORI. — La schermografia va considerata come uno dei più validi strumenti di indagine e di accertamento nella lotta contro alcune delle malattie sociali più diffuse, quali la tubercolosi polmonare, le cardiopatie e le neoplasie.

La istituzione, il potenziamento ed il perfezionamento di efficienti servizi schermografici sono, pertanto, da ritenersi elementi fondamentali ai fini della lotta contro le predette malattie sociali.

Le unità schermografiche dipendenti dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, quando esplicano stabilmente le proprie attività in sedi di uffici e di enti aventi finalità sanitarie, prendono la denominazione di « fisse »; quando invece svolgono tale attività in zone o presso collettività che rimangono fuori delle possibilità di accertamento da parte delle unità fisse, prendono la denominazione di « mobili ».

Di fatto funzionano attualmente alle dipendenze dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica venticinque unità schermografiche fisse ed undici unità mobili.

Gli accertamenti compiuti dalle unità mobili sono stati negli anni 1949, 1950 e 1951 rispettivamente: 117.347, 120.760, 232.309; mentre quelli delle unità fisse sono stati negli stessi anni: 140.597, 170.713, 295.708.

I servizi effettuati dalle unità mobili vanno assumendo sempre maggior rilevanza, come è anche risultato in Italia dalle comunicazioni effettuate al 1° Congresso internazionale di schermografia tenutosi a Sondalo nel settembre del 1951. Il concetto di schermografia di massa tende quindi, sempre più a coincidere con quello di schermografia mobile, la quale opera in modo diretto ed immediato anche tra le popolazioni delle località più impervie e dei centri più piccoli. Solo a seguito dell'attività delle unità mobili, ad esempio, è stato

possibile sottoporre ad esame schermografico buona parte della popolazione della Calabria.

L'attività schermografica su larga scala, pur essendosi iniziata da data relativamente recente, ha, pertanto, assunto un tale sviluppo per cui si rende necessario provvedere, sulla base delle esperienze acquisite e delle effettive esigenze, ad una organica disciplina giuridica della materia.

A tale scopo si ispira il presente provvedimento.

L'articolo 1 del disegno di legge stabilisce che l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ha a disposizione unità schermografiche fisse e mobili, costituite da personale tecnico, facente parte del suo attuale organico, e dalla necessaria attrezzatura di materiali.

L'articolo 2 regola la speciale indennità spettante al personale addetto alle unità mobili, in aggiunta all'ordinario trattamento economico. Tale indennità — che ha lo scopo di stimolare il rendimento del personale stesso — è costituita da un compenso fisso per ogni schermogramma, non cumulabile con la indennità di missione e con la particolare indennità di proflassi antitubercolare prevista dalla legge 3 aprile 1953, n. 310.

La misura del compenso sarà stabilita con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica di concerto con il Ministro per il tesoro.

Si è ritenuto, poi, con l'articolo 3, di dare all'Alto Commissariato la possibilità di isti-

tuire periodicamente appositi corsi per il perfezionamento del personale addetto al servizio e per poter avere un sempre più largo numero di elementi specializzati in materia, in relazione ai continui sviluppi e progressi della tecnica schermografica.

Considerato, inoltre, che l'Alto Commissariato non ha attualmente la disponibilità di personale tecnico occorrente per tutte le unità schermografiche in funzione, si è ritenuto opportuno di estendere l'attività schermografica anche attraverso i Consorzi antitubercolari, le cui unità mobili potranno effettuare il servizio con maggiore efficacia in relazione alle particolari necessità locali.

Pertanto, con l'articolo 4 del provvedimento viene data facoltà all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica di affidare la gestione delle unità schermografiche mobili ai Consorzi provinciali antitubercolari, secondo condizioni da stabilirsi in apposite Convenzioni.

L'articolo 5 stabilisce, poi, che alla spesa derivante dall'attuazione del provvedimento sarà fatto fronte con i fondi stanziati sull'apposito capitolo di bilancio, istituito fin dall'esercizio finanziario 1952-53.

Infine, con disposizione di carattere transitorio (art. 6), viene data sanatoria della situazione di fatto attualmente esistente in materia di corresponsione dei compensi al personale delle unità schermografiche mobili dislocate fuori della loro abituale residenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica dispone per la schermografia di massa di apposite unità fisse e mobili, costituite da personale tecnico, nei limiti degli attuali organici, e dell'attrezzatura materiale necessaria.

Art. 2.

Al personale delle unità schermografiche mobili dislocate fuori della loro abituale residenza è corrisposto un compenso per ciascun schermogramma effettuato. La misura del compenso è stabilita con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica di concerto con il Ministro per il tesoro.

Il compenso di cui al comma precedente non è cumulabile con la indennità di missione e con la indennità di profilassi antitubercolare prevista dalla legge 9 aprile 1953, n. 310.

Art. 3.

L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, di concerto con il Ministero per il tesoro, indice periodicamente corsi di addestramento e di perfezionamento in tecnica schermografica.

Art. 4.

L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica può affidare la gestione delle unità schermografiche fisse e mobili ai Consorzi provinciali antitubercolari alle condizioni da stabilirsi con apposite Convenzioni.

Fermi restando i poteri dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica per quanto concerne la vigilanza, il controllo e l'indirizzo tecnico nei riguardi delle unità schermografiche affidate ai Consorzi provinciali antitubercolari, ogni e qualsiasi eventuale responsabilità che possa comunque derivare dall'esercizio della gestione delegata farà carico unicamente ai Consorzi stessi.

Art. 5.

Alle spese relative all'applicazione della presente legge sarà fatto fronte con i fondi stanziati sul capitolo n. 292 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1956-57 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari successivi.

Art. 6.

Rimangono invariate le modalità e le misure dei compensi corrisposti per le prestazioni effettuate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge al personale delle unità schermografiche mobili dislocate fuori della loro abituale residenza.